



Città Metropolitana di Messina

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

Ordinanza N. 35 del 15/05/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI RIAPERTURA PROVVISORIA AL TRANSITO, CON LIMITAZIONE DI VELOCITÀ A 30 KM/H, LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 58 DI VALDINA NEL TRATTO TRA IL KM 1+150 ED IL KM 1+280, RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDINA.

PREMESSO CHE

- a causa di uno smottamento della scarpata lato valle della S.P. 58 di Valdina, si è reso necessario parzializzare il transito con l'istituzione del senso unico alternato, regolato da installazione semaforica;
- a seguito dei lavori eseguiti, con la realizzazione delle necessarie opere anche di protezione laterale, si può riaprire provvisoriamente al transito il tratto di strada della S.P. 58 di Valdina, compreso tra il km 1+150 ed il km 1+280;
- nelle more dell'effettuazione della stesura definitiva del tappetino di usura, si ritiene necessaria la limitazione della velocità a 30 km/h, nel tratto interessato;

VISTI :

- ☑ il D.L. 30.04.1992 n. 285 ed il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- ☑ l'art. 6, comma 4 lett. a) e b), del Codice della Strada approvato con D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

Il sottoscritto dott. Biagio Privitera, Dirigente della III Direzione "Viabilità Metropolitana" di questa Città Metropolitana,

ORDINA

LA RIAPERTURA PROVVISORIA AL TRANSITO, CON LIMITAZIONE DI VELOCITÀ A 30 KM/H, LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 58 DI VALDINA NEL TRATTO TRA IL KM 1+150 ED IL KM 1+280, RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDINA.

Il provvedimento di cui sopra sarà reso noto al pubblico mediante l'apposizione di idonea segnaletica locale (anche di preavviso), come previsto dal D.Lgs. n° 285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495 a cura del Servizio Manutenzione Stradale Zona Omogenea Tirrenica – Eolie di questo Ente.

AFFIDA

Agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale ed a quanti altri spetta secondo la vigente legislazione, il controllo dell'osservanza della presente Ordinanza.

AVVISA

- ☒ che i contravventori delle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di Legge;
- ☒ che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi degli dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (nuovo Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione) o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni decorrenza rispettivamente dall'apposizione della segnale>ca o dalla pubblicazione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Privitera Biagio Ugo Maria / InfoCamere
S.C.p.A.
(firmato digitalmente)